



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 48
DEL 22.12.2014

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^ convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI NOVARA ED IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE PER ESERCITARE LE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NOVARA.

L'anno duemilaquattordici, addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 17,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
APOSTOLO Pier Luigi	Consigliere	X	
BARACCO Luigi	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere		X
BOVIO Manuela	Consigliere	X	
BOVIO Mariella	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MIGLIO Moreno	Consigliere	X	
MINGOZZI Federica	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
ROSSI Sergio	Consigliere	X	
SPONGHINI Fabio	Consigliere		X
VERDELLI Reginaldo	Consigliere	X	
TOTALE		11	2

Assiste il Segretario comunale, Dott.ssa GIUNTINI Francesca, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DELCONTI Dott. Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'Assessore esterno, Dott.ssa Gavinelli Roberta.

N. 48 del 22.12.2014

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI NOVARA ED IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE PER ESERCITARE LE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il Segretario comunale, Dott.ssa Giuntini Francesca, relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

PREMESSO :

- che il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come da ultimo modificato dal D.L. 24-6-2014 n. 90 così come convertito dalla legge 11 agosto 2014 .n114, testualmente recita:

"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma...."

- che l'art.23 ter del D.L. 24-6-2014 n. 90 così come convertito dalla legge 11 agosto 2014 .n114 che prevede:

1. *Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. ⁽⁷⁶⁾*

3. *I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro".*

DATO ATTO che il Comune di Bellinzago Novarese per la sua dimensione demografica (inferiore a 10.000 abitanti) dal 1° gennaio 2014 non potrà autonomamente attivare alcuna procedura di acquisti di beni e servizi;

PRESO ATTO che la Provincia di Novara ha manifestato la propria disponibilità a supportare i Comuni mettendo a disposizione le proprie professionalità interne nell'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi esercitando quindi le funzioni di stazione appaltante nella realizzazione delle gare d'appalto inerenti i lavori, beni e servizi ivi compresi quelli in economia;

VISTO l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizione sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", prevede che: *"La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";*

VISTO lo schema di Accordo trasmesso dalla Provincia di Novara con nota prot. N. 173945 del 11.12.2014 e Allegato al presente provvedimento

DATO ATTO che non sono previsti oneri a carico del bilancio comunale essendo un servizio che la Provincia mette a disposizione gratuitamente

Il Sindaco invita alla discussione. Non essendoci interventi il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto.

SENTITA la relazione del dal Segretario comunale, Dott.ssa Giuntini Francesca, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione.

VISTO il T.U.E.L..

VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49.comma 1 del T.U delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs N°267 /2000 dal Segretario comunale in qualità di responsabile del servizio.

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio comunale.

CON votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco :

PRESENTI N. 10

Si dà atto che al momento della votazione risulta momentaneamente assente l'Assessore Piazza Walter.

VOTANTI N. 10

VOTI A FAVORE N. 10

ASTENUTI N. =

CONTRARI N. =

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dal Segretario comunale, Dott.ssa Giuntini Francesca, che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare lo schema di Accordo con la Provincia di Novara per l'esercizio delle funzioni di stazioni appaltanti da parte della Provincia allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 10

VOTANTI N. 10

VOTI A FAVORE N. 10

ASTENUTI N. =

CONTRARI N. =

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DELCONTI Dott. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 26.01.2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 26.01.2015

Il Messo comunale
F.to LABBATE Gabriella

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI